

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-164 del 13/01/2025
Oggetto	Proc. MO08T0032. Soc. Agr. Maccaferri s.s. Concessione con cambio di titolarità per occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo di pertinenza del fiume Panaro in Comune di San Cesario sul Panaro.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-144 del 10/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Concessione con cambio di titolarità per occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo di pertinenza del fiume Panaro, in Comune di San Cesario sul Panaro.

Proc. MO08T0032

Richiedente: Soc. Agr. Maccaferri s.s.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

RICHIAMATA la DET-AMB-2023-4947 del 26/09/2023 con la quale è stato rilasciato alla ditta Frantoio Maccaferri snc (C.F.02188330365) il rinnovo della concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Panaro per una superficie di circa 7.555 m² ad uso agricolo seminativo, individuata al foglio 34 mappale 2 del Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - codice pratica MO08T0032, con scadenza il 31/12/2028;

PRESO ATTO della nota assunta al prot. PG/2023/169132 del 05/10/2023 con cui:

- la ditta Frantoio Maccaferri snc (C.F.02188330365) esprime la volontà di rinunciare alla concessione;

- la Soc. Agr. Maccaferri ss (C.F. 02211810367) presenta istanza di concessione a fronte della effettiva rinuncia della precedente titolare con richiesta di subentro ammissibile sulla sopra citata risorsa;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 355 del 20/12/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot.PR_MOUTG_Ingresso_0084599 del 23/10/2024;
- della documentazione antimafia rilasciata in data 30/12/2024 dalla B.D.N.A. nei confronti della Ditta Soc. Agr. Maccaferri ss (C.F. 02211810367) attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nullaosta idraulico conservato in atti al prot. PG/2023/149010 del 1/09/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 pari a € 358,22, il quale dovrà essere versato entro il 31/03/2025;
- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 353,97 per l'occupazione dell'area a uso agricolo seminativo;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 353,97;

ACCERTATO che:

- la ditta Frantoio Maccaferri snc risulta in regola con il versamento dei canoni pregressi;
- la ditta Frantoio Maccaferri snc ha versato in data 03/12/2008 € 474 a titolo di deposito cauzionale per la concessione originaria;
- il 14/03/2024 la ditta Soc. Agr. Maccaferri s.s. ha versato € 353,97 per il canone 2024;
- in data 18/11/2023 la ditta Soc. Agr. Maccaferri s.s. ha versato l'importo di € 351,51 a titolo di deposito cauzionale e il 14/03/2024 € 2,46 come integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare alla ditta Soc. Agr. Maccaferri s.s. (C.F. 02211810367), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di pertinenza del Fiume Panaro per una superficie di circa 7.555 m² ad uso agricolo seminativo, individuata al foglio 34 mappale 2 del Comune di San Cesario sul Panaro (MO) - codice pratica MO08T0032;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2028**, secondo quanto stabilito dalla DET-AMB-2023-4947 del 26/09/2023;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/03/2024 (PG/2024/0050949 del 18/03/2024);
4. di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2025 pari a € 358,22, il quale dovrà essere versato entro il 31/03/2025;
5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 353,97 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 353,97 euro;
7. di dare atto che:
 - la ditta Frantoio Maccaferri snc risulta in regola con il versamento dei canoni pregressi;

- il 14/03/2024 la ditta Soc. Agr. Maccaferri s.s. ha versato € 353,97 per il canone 2024;
 - in data 18/11/2023 la ditta Soc. Agr. Maccaferri s.s. ha versato l'importo di € 351,51 a titolo di deposito cauzionale e il 14/03/2024 € 2,46 come integrazione del deposito cauzionale;
8. di svincolare l'importo di € 474 versato dalla ditta Frantoio Maccaferri snc in data 03/12/2008 a titolo di deposito cauzionale per la concessione originaria;
9. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare anche successivamente, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
10. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;
14. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui

è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta dalla ditta Soc. Agr. Maccaferri ss (C.F. 02211810367) - cod. pratica MO08T0032.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione ha una superficie di circa 7.555 m² afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro, individuata al fg 34 mappale 2 del Comune di San Cesario sul Panaro (MO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso agricolo seminativo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2024 è fissato pari a 353,97 euro.
Il concessionario per le annualità successive è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, previsto pari a complessivi 353,97 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**, in base a quanto stabilito dalla DET-AMB-2023-4947 del 26/09/2023;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il

subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO08T0032;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al prot. PG/2023/149010 del 01/09/2023 dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

"Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi;*
- 2. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;*

3. *É fatto divieto assoluto di formare accessi all'alveo, movimentare e/o trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;*
4. *É fatto divieto assoluto la realizzazione di qualsiasi opera fissa sul sedime del terreno;*
5. *Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.*

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. *La Ditta richiedente avrà l'onere di monitorare le sponde del corso d'acqua poste in fregio alle aree in concessione, provvedendo ad eseguire eventuali interventi di manutenzione delle stesse (quali taglio della vegetazione deperiente/coricata o flottante anche sulla superficie dell'area in concessione) che si dovessero rendere necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica del tratto di corso d'acqua in argomento. Delle predette criticità ed eventuali interventi dovrà essere data comunicazione allo scrivente ufficio per il rilascio del relativo nulla osta idraulico. Sarà a carico della Ditta richiedente ottenere tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, anche in materia di tutela ambientale, per la realizzazione dei suddetti interventi;*
2. *Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica nel tratto di corso d'acqua interessato si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale necessaria per la sistemazione idraulica suddetta. La Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;*
3. *Nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;*
4. *Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta saranno ripristinati ad onere del Concessionario;*

5. In nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

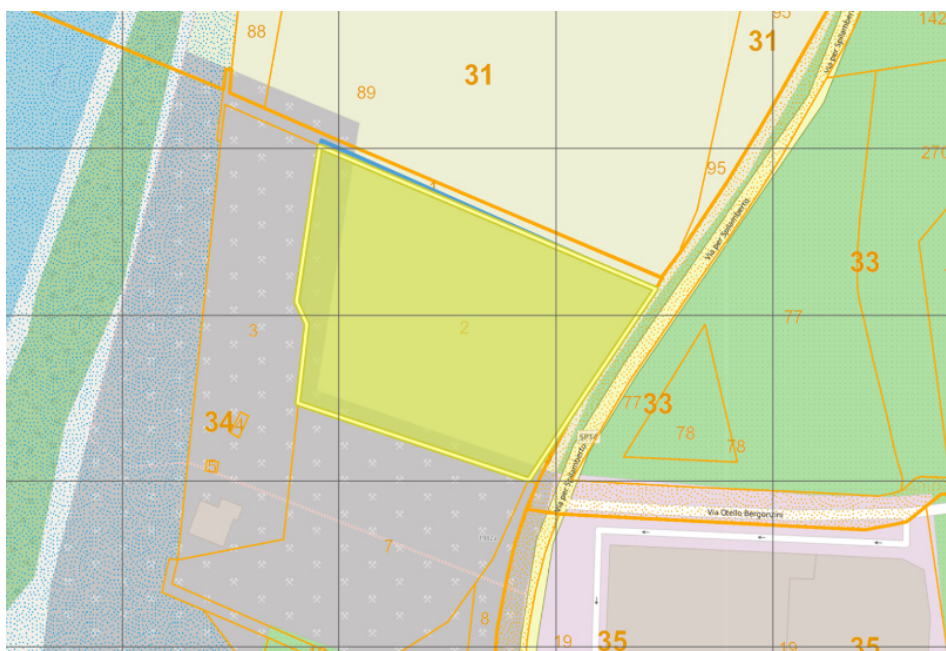
2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche. “

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Firmato per accettazione

(PG/2024/0050949 del 18/03/2024)



Spett.le
ARPAE - S.A.C.
aoomo@cert.arpa.emr.it

Modena,

Prot.

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 03_Pidr 437/2023

Oggetto: PROCEDIMENTO MO08T0032 - ISTANZA PER IL RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME PANARO A USO AGRICOLO IN COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

Fiume Panaro – Polizia Idraulica (R.D. n. 523 del 25/07/1904)

Richiedente: Frantoio Maccaferri

VISTA la richiesta di parere idraulico di competenza, relativo alla domanda di nulla osta per la concessione di occupazione terreno demaniale in destra idraulica del fiume Panaro in comune di San Cesario (MO).

ESAMINATA la documentazione predisposta;

PRESO ATTO CHE la richiesta prevede la concessione per l'occupazione di terreno demaniale per uso agricolo seminativo non irriguo in destra idraulica del fiume Panaro in comune di San Cesario (MO) per una superficie tot. Di 7.555 mq nelle aree censite al Catasto Terreni Foglio: 34 Mappale: 0002;

VISTO il T.U. - R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

Ciò premesso,

SI ESPRIME PARERE POSITIVO AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITÀ AI SENSI DEL PAI

alla concessione per l'occupazione di terreni demaniali di pertinenza del fiume Panaro in comune di San Cesario sul Panaro (MO) ad uso agricolo;

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi;
2. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
3. É fatto divieto assoluto di formare accessi all'alveo, movimentare e/o trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
4. É fatto divieto assoluto la realizzazione di qualsiasi opera fissa sul sedime del terreno;
5. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. La Ditta richiedente avrà l'onere di monitorare le sponde del corso d'acqua poste in fregio alle aree in concessione, provvedendo ad eseguire eventuali interventi di manutenzione delle stesse (quali taglio della vegetazione deperiente/coricata o flottante anche sulla superficie dell'area in concessione) che si dovessero rendere necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica del tratto di corso d'acqua in argomento. Delle predette criticità ed eventuali interventi dovrà essere data comunicazione allo scrivente ufficio per il rilascio del relativo nulla osta idraulico. Sarà a carico della Ditta richiedente ottenere tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, anche in materia di tutela

ambientale, per la realizzazione dei suddetti interventi;

2. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica nel tratto di corso d'acqua interessato si fa obbligo al concessionario di rendere disponibile l'area demaniale necessaria per la sistemazione idraulica suddetta. La Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
3. Nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
4. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta saranno ripristinati ad onere del Concessionario;
5. In nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.
2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.
3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite

dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il Dirigente
Direzione Territoriale Idrografica
Emilia-Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.